

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 10/12/2025

FATTO

La ricorrente deduce di essere in una condizione di difficoltà economica e chiede la condanna dell'intermediario resistente alla rinegoziazione di un contratto di mutuo, al fine di aumentarne la durata e di ridurre l'onerosità delle relative rate. La perdita dei redditi da lavoro dipendente e l'impossibilità di incassare sussidi pubblici hanno provocato una crisi di liquidità che sta pregiudicando la sua capacità di adempiere regolarmente al contratto di finanziamento con l'intermediario.

Ha avanzato varie richieste di rinegoziazione del mutuo, senza esito positivo. Tutto ciò posto, la parte ricorrente domanda all'ABF:

- di intervenire affinché possa ottenere dalla banca *"la sospensione delle azioni di recupero crediti e la revoca del mandato conferito all'agenzia esterna"*;
- di verificare le condizioni per *"la concessione di una sospensione straordinaria del mutuo per almeno 6 mesi, oppure una rimodulazione temporanea del piano di ammortamento sostenibile, tenendo conto della gravissima condizione"* della propria famiglia.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta quanto segue:

- in data 29 gennaio 2008 la parte ricorrente e il soggetto cointestatario del ricorso hanno sottoscritto un contratto di mutuo, d'importo pari ad €. 60.091,00=, da restituire mediante il pagamento di 360 rate mensili;
- la sospensione del rimborso del mutuo fondiario è stata concessa alla parte ricorrente in due occasioni, la prima dal 1° dicembre 2016 al 2 maggio 2017 e la seconda dal 1°

dicembre 2024 al 2 maggio 2025, su richiesta di quest'ultima, in quanto avente difficoltà nel provvedere ai pagamenti dovuti;

- in data 19 maggio 2025 la parte ricorrente ha inviato reclamo, contenente riferimenti alle difficoltà dei clienti a ricominciare a corrispondere le rate del mutuo e ad una presunta mancata collaborazione da parte della filiale;
- in data 8 agosto 2025 la parte ricorrente ha presentato ricorso contenente la richiesta di rinegoziazione delle condizioni del mutuo, nonostante il riscontro trasmesso;
- le domande avversarie, inerenti la concessione di una sospensione delle rate del mutuo, la revoca di ogni iniziativa di recupero del credito e l'adozione di misure volte a ristabilire un rapporto equo tra le parti, dovranno essere dichiarate inammissibili, in quanto volte ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva, che esula dai poteri dell'ABF, come precisato dai Collegi territoriali;
- in particolare, come più volte evidenziato dal Collegio, non sussiste alcun obbligo per gli intermediari di concedere il prestito o rinegoziare le condizioni già concesse in precedenza ai clienti, come chiesto dalla parte ricorrente, poiché la relativa valutazione rientra nell'autonomia discrezionale della banca stessa, tenuta al rispetto dei più alti principi di sana e prudente gestione imposti in materia dalla Banca d'Italia, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile;
- ha provveduto, nel 2017, ad adeguare il finanziamento alle esigenze dei clienti, mediante una rinegoziazione del medesimo, a dimostrazione della massima disponibilità nei confronti dei mutuatari, cercando di volta in volta di trovare e di proporre soluzioni percorribili, come dimostrato anche dalla concessione di due misure di sospensione;
- di aver accolto la richiesta di parte ricorrente, provvedendo anche in questa circostanza, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, a venire incontro ai clienti e manifestando la propria disponibilità a sospendere nuovamente il pagamento della quota capitale delle rate del mutuo a fronte del saldo di rate arretrate;
- in tale occasione, i mutuatari hanno disatteso tuttavia la soluzione proposta;
- il personale di filiale ha sollecitato più volte i clienti, tentando di contattarli sia per le vie brevi che tramite e-mail per valutare eventuali altre ipotesi percorribili, senza ottenere riscontro;
- appare quindi manifesta la correttezza della sua condotta e la pretestuosità del comportamento della parte ricorrente.

L'intermediario chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato nel merito.

In sede di repliche, la ricorrente ha svolto alcune precisazioni.

Nelle controrepliche, richiamando le conclusioni rassegnate in sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede altresì all'ABF di dichiarare l'inammissibilità delle nuove deduzioni avversarie formulate in sede di repliche.

DIRITTO

In via pregiudiziale va rilevato che la domanda proposta dalla parte ricorrente nel ricorso ha per oggetto la ristrutturazione di un contratto di mutuo fondiario, sottoscritto tra le parti nel 2008, successivamente oggetto di rinegoziazione nel 2017 e di sospensioni del pagamento delle rate, sul piano sia della sua durata sia delle relative condizioni economiche, lamentando i ricorrenti l'impossibilità di sostenerne l'onere; mentre nelle repliche sembrano domandare una rinegoziazione del piano di saldo del

debito contratto in relazione a detto mutuo, ritenuto insostenibile, ai sensi della Legge Gasparri.

La banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di competenza per materia dell'ABF, avendo la parte ricorrente domandato l'emanazione di una pronuncia costitutiva. Il Collegio non può effettivamente pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la sospensione delle azioni di recupero del credito e la revoca del mandato conferito all'agenzia esterna, la concessione di una sospensione straordinaria del mutuo per almeno 6 mesi, oppure una rimodulazione temporanea del piano di ammortamento "sostenibile", nonché l'adozione di misure idonee a ripristinare "un rapporto equo e umano" con la banca; l'ABF è pacificamente incompetente a pronunciarsi su richieste di rinegoziazione dei prestiti, trattandosi di attività che richiede valutazioni del merito creditizio che possono essere svolte unicamente dagli intermediari, rientrando nella propria sfera imprenditoriale.

La domanda della ricorrente sembra configurata come volta a richiedere una condanna dell'intermediario ad un fare infungibile; nondimeno, atteso che essa sottende una verifica in merito alla correttezza del comportamento dell'intermediario sul piano contrattuale in quanto la stessa parte ricorrente ha comunque richiesto anche l'accertamento dell'illegittimità della condotta della banca e della violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, il Collegio può esaminarla limitatamente a questo profilo di mero accertamento. Infatti, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, la domanda di pronuncia costitutiva, in un'ottica di *favor* per il cliente, può essere riqualficata come di mero accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati.

Con specifico riferimento alla richiesta di rinegoziazione del credito, si rammenta che, secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, un obbligo generale di far credito è estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una sana e prudente gestione e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all'efficienza ed alla competitività del sistema finanziario. Si tratta di una circostanza con riferimento alla quale il principio generale dell'immodificabilità del contratto, salvo il mutuo consenso, codificato nell'art. 1372 c.c., non subisce alcuna deroga.

L'unico profilo di valutazione, relativamente alla condotta dell'intermediario in tema di concessione o rinegoziazione del credito, attiene al rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza che deve improntare la condotta della banca nelle relazioni con la propria clientela. Nel caso di specie, il Collegio non ravvede un comportamento tale da configurare una violazione degli indicati principi.

Fermi restando il rigetto del ricorso, nonché l'inammissibilità delle nuove contestazioni e domande nelle repliche, non essendo ammesso dalle Disposizioni ABF l'ampliamento in tale sede dell'oggetto della controversia, il Collegio invita l'intermediario a migliorare le relazioni con la clientela, tenuto conto che rispetto alla domanda di accesso al "Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa" (c.d. Fondo Gasparri), gestito da Consap s.p.a., la banca ha soltanto la responsabilità di verificare la completezza della documentazione, ma non ha alcun potere decisionale. Il Collegio auspica pertanto che l'intermediario possa riconsiderare la posizione della cliente, che versa in condizione di fragilità.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE